

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

93.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sui lavori della Commissione:		Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 4
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3	Soave Sergio (PCI)	4
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Sterpa ed altri: Aumento del contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato (2608-B)	3	Senatori Forte e Marniga; senatori Guzzetti ed altri: Legge-quadro per la professione di maestro di sci (Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato) (5124);	
		Ferrari Bruno ed altri: Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (4447);	

X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

	PAG.		PAG.
Boniver ed altri: Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (4910)	5	5 giugno 1986, n. 253 (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (5278)	16
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	5, 6, 11 12, 13, 14, 15	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	16, 17; 23, 24
Bassanini Franco (Sin. Ind.)	12, 13, 14	Amalfitano Domenico (DC), <i>Relatore</i>	16, 23, 24
Casati Francesco (DC)	15	Bassanini Franco (Sin. Ind.)	24
Facchiano Ferdinando, <i>Ministro per i beni culturali ed ambientali</i>	6, 11, 13, 14	Carelli Rodolfo (DC)	24
Ferrari Bruno (DC), <i>Relatore</i>	11, 13, 14	Casati Francesco (DC)	18, 21, 23
Guerzoni Luciano (Sin. Ind.)	12	Guerzoni Luciano (Sin. Ind.)	18, 22, 23, 24
Portatadino Costante (DC)	12	Facchiano Ferdinando, <i>Ministro per i beni culturali ed ambientali</i>	22, 24
Soave Sergio (PCI)	14	Mensorio Carmine (DC)	20
Votazioni nominali:		Soave Sergio (PCI)	21, 23
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	4, 15	Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Sull'ordine dei lavori:		Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (5279)	25
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	15, 16	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	25
Guerzoni Luciano (Sin. Ind.)	15	Facchiano Ferdinando, <i>Ministro per i beni culturali ed ambientali</i>	25
Proposta di legge (Discussione e rinvio):			
Senatori Mancino ed altri: Contributi a favore dell'Istituto Suor Orsola Benincasa e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici. Finanziamenti ai sensi della legge			

La seduta comincia alle 16.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che è stata disposta la sconvocazione immediata di tutte le Commissioni. Pertanto, sospendo la seduta fino al termine delle votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 16,05, è ripresa alle 20,05.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Comunico che, in relazione alla data di riapertura della Camera stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si riunirà martedì 8 gennaio 1991, alle ore 18.

Seguito della discussione della proposta di legge Sterpa ed altri: Aumento del contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2608-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa ed altri: « Aumento del contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della

città universitaria di Parigi », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 26 gennaio 1989 e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 2 agosto 1990.

Comunico che la V Commissione bilancio ha deliberato, in data 18 dicembre 1990, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, a condizione che il provvedimento sia approvato definitivamente entro il 31 dicembre 1990.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 5 dicembre ultimo scorso è iniziato l'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo hanno rinunciato alla replica, passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VII Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. Il contributo annuo dello Stato alla Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi, di cui al capitolo 2682 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è aumentato, a partire dall'anno finanziario 1989, di lire 200 milioni.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. Il contributo annuo dello Stato alla Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi, di cui al capitolo 2682 dello stato

di previsione del Ministero degli affari esteri, è aumentato, a partire dall'anno finanziario 1990, di lire 200 milioni.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 200 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 200 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico-consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

SERGIO SOAVE. Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 2608-B, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Sterpa ed altri: « Aumento del contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi » *(Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2608-B):*

Presenti e votanti 28

Maggioranza 15

Hanno votato sì 28

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Bordon, Borri, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciliberti, Cordati, Costa Silvia, Del Bue, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Guerzoni, Masini, Matulli, Mensorio, Michelini, Pinto, Portatadino, Sangiorgio, Savino, Seppia, Soave, Tesini e Viti.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Forte e Marniga; senatori Guzzetti ed altri: Legge-quadro per la professione di maestro di sci (Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato) (5124); Ferrari Bruno ed altri: Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (4447); Boniver

ed altri: Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (4910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Forte e Marniga, Guzzetti ed altri: « Legge-quadro per la professione di maestro di sci », già approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato, e dei deputati Ferrari Bruno ed altri: « Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci » e Boniver ed altri: « Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 6 dicembre 1990, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 5124 e sulle abbinata proposte di legge nn. 4447 e 4910, nei limiti in cui con la stessa proposta di legge n. 5124 non contrastino.

Comunico altresì che la V Commissione bilancio ha deliberato, in data 19 dicembre 1990, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Comunico inoltre che l'XI Commissione lavoro pubblico e privato ha deliberato, in data 19 dicembre 1990, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 5124 e sulle proposte di legge abbinata, in quanto con la prima non contrastino.

Comunico infine che la II Commissione giustizia ha deliberato, in data 20 dicembre 1990, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93 del Regolamento, di esprimere il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 5124 a condizione che:

all'articolo 4, al comma 1, la lettera e) sia sostituita con la seguente:

e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

all'articolo 18, il comma 2 sia sostituito con il seguente:

2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci;

all'articolo 19 si provveda ad uniformare la rubrica al contenuto normativo della disposizione, che non contempla la modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 4447, in quanto non contrasti con la proposta di legge n. 5124, nonché con le condizioni di cui sopra ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 5 dicembre ultimo scorso, era stata dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali ed era stata adottata come testo base la proposta di legge n. 5124.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Oggetto della legge).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci.

(È approvato).

ART. 2.

(Oggetto della professione di maestro di sci).

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista

ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.

2. Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci.

(È approvato).

ART. 3.

(Albo professionale dei maestri di sci).

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione va fatta all'albo della regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;

d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale

della pena, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento volto ad ottemperare ad una delle condizioni poste nel parere della Commissione giustizia:

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

4. 1.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 4. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(Trasferimento).

1. Le condizioni per il trasferimento da un albo professionale regionale all'altro, nonché per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requi-

siti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.

(È approvato).

ART. 6.

(Abilitazione tecnico-didattico-culturale).

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.

2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Materie di insegnamento).

1. I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la cifra 90, con 60.

7. 1.

Ebner.

Dopo la parola insegnamento, aggiungere le seguenti per i maestri di sci alpino e di 45 giorni effettivi di insegnamento per i maestri di sci di fondo.

7. 2.

Ebner.

Poiché l'onorevole Ebner è assente, si intende che abbia rinunciato agli emendamenti 7. 1 e 7. 2, che nessuno ha fatto propri.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Competenze della Federazione italiana sport invernali).

1. La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. Essa provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge.

2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Inserire nel comma 1, dopo le parole La Federazione Italiana Sport Invernali, quale emanazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, le seguenti d'intesa con il collegio nazionale dei Maestri di sci.

8. 1.

Ebner

Poiché l'onorevole Ebner è assente, si intende che abbia rinunciato all'emendamento 8. 1, che nessuno ha fatto proprio.

Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Commissioni di esame).

1. Le commissioni di esame sono nominate dalle regioni, d'intesa con i collegi regionali; la valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione composta da istruttori nazionali e maestri di sci.

2. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.

3. La sezione culturale comprende, tra l'altro, materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso ed ai diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola e, con e o due maestri di sci.

9. 1.

Ebner

Poiché l'onorevole Ebner è assente, si intende che abbia rinunciato all'emendamento 9. 1, che nessuno ha fatto proprio.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

(Specializzazioni).

1. Le regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale).

L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.

2. Le regioni determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali.

3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, aggiungere e/o maestri di sci specializzati.

11. 1.

Ebner

Poiché l'onorevole Ebner è assente, si intende che abbia rinunciato all'emendamento 11.1, che nessuno ha fatto proprio.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

(Maestri di sci stranieri).

1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio della attività di maestri di sci stranieri non iscritti in albi regionali italiani. L'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento, demandato alla Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il collegio nazionale di cui

all'articolo 15, della equivalenza dei titoli e della reciprocità.

2. L'elenco degli Stati e dei relativi titoli equipollenti viene comunicato annualmente alle regioni dalla Federazione italiana sport invernali entro il 30 settembre di ogni anno.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da alla Federazione italiana sport invernali, d'intesa, con il, con la seguente al.

12. 1.

Ebner

Al comma 2, sostituire dalla Federazione Italiana Sport Invernali, con del collegio nazionale dei maestri di sci.

12. 2.

Ebner

Poiché l'onorevole Ebner è assente, si intende che abbia rinunciato a questi emendamenti, che nessuno ha fatto propri.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli successivi, dal 13 al 17, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 13.

(Collegi regionali dei maestri di sci).

1. In ogni regione è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15;

d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;

e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettando alla competente autorità regionale.

(È approvato).

ART. 14.

(Collegi interregionali).

1. Nelle regioni in cui il numero dei maestri di sci è inferiore a 30, l'istituzione del collegio regionale è facoltativa ed è

comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno 20 maestri di sci.

2. Le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere la istituzione di collegi interregionali con una delle regioni contigue; ai collegi interregionali così costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente legge per i collegi regionali.

3. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.

(È approvato).

ART. 15.

(Collegio nazionale dei maestri di sci).

1. È istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.

2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

ART. 16.

(Funzioni del collegio nazionale).

1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:

a) elaborare le norme della deontologia professionale;

b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;

c) coordinare l'attività dei collegi regionali dei maestri di sci;

d) definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;

e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;

f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

(È approvato).

ART. 17.

(Sanzioni disciplinari e ricorsi).

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;

d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro 30 giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia di-

sciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 18.

(Esercizio abusivo della professione).

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. All'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci, nonché l'accompagnamento abitualmente esercitato, anche in assenza di una correlata diretta retribuzione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, volto ad ottemperare ad una condizione espressa nel parere rinforzato della Commissione giustizia:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.

18. 1.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali ed ambientali*. Dichiaro, a nome del Governo, di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 18. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 19.

(Modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione).

1. Per i maestri di sci è abolita la necessità della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la rubrica con la seguente (Esclusione della necessità della licenza di pubblica sicurezza).

19. 2.

Gli onorevoli Bassanini, Motetta, Portatadino e Ciabbarri hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole i maestri di sci aggiungere le seguenti e le guide alpine.

19. 1.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. L'emendamento 19. 2, da me presentato, è volto ad ottemperare alla terza condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione giustizia.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali ed ambientali*. A nome del Governo, dichiaro di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 19. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

FRANCO BASSANINI. La Commissione giustizia ha posto come condizione per il suo parere favorevole quella di uniformare la rubrica al contenuto normativo della disposizione. Ciò che, in realtà, noi prevediamo è che la soluzione da adottare per i maestri di sci, venga, coerentemente, adottata anche per le guide alpine. Ne spiego la ragione.

La proposta di legge in discussione è stata opportunamente elaborata dai presentatori tenendo conto della legge sulle guide alpine e dell'esperienza successiva, che è data da due elementi: una sentenza della Corte costituzionale ed il rifiuto, da parte delle prefetture, di sostituire la normativa qui prevista al vecchio testo unico delle norme di pubblica sicurezza, in assenza di un'esplicita disposizione.

Nel momento in cui si prevede questa disciplina per i maestri di sci, bisogna prevederla anche per le guide alpine.

PRESIDENTE. Desidero segnalare ai presentatori che l'emendamento 19. 1 dovrà essere votato in linea di principio perché verte su materia di competenza della Commissione giustizia. Pertanto, li invito a ritirarlo (per evitare un prolungamento dell'iter della proposta di legge in discussione) pur condividendone il merito.

FRANCO BASSANINI. Aderendo all'invito del presidente — e sempre che gli altri presentatori siano d'accordo — dichiaro di ritirare l'emendamento 19. 1.

COSTANTE PORTATADINO. Sono d'accordo.

LUCIANO GUERZONI. Si potrebbe trasformare tale emendamento in un ordine del giorno impegnativo per il Governo.

PRESIDENTE. Per quello che può valere, giacché, sotto il profilo dell'applicazione in campo giudiziario serve davvero un provvedimento legislativo.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel suo complesso, con la modifica apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 20.

(*Scuole di sci*).

1. Le regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in conformità ai seguenti orientamenti:

a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale;

b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l'attività;

c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse.

(È approvato).

L'onorevole Portatadino ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 20-bis.

(*Scuole ed istruttori del CAI*).

1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sciistiche in tutte le loro specializzazioni e per la formazione dei relativi istruttori.

2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

3. Le attività degli istruttori e delle scuole del CAI sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano.

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i rela-

tivi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

20. 01.

Ritengo che, in considerazione delle finalità e della portata, l'articolo aggiuntivo 20. 01 non necessita, a termini di regolamento, di un apposito parere da parte delle Commissioni competenti.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo Portatadino 20. 01.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Portatadino 20. 01, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 21.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le regioni, salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute ad adeguare entro un anno la loro normativa alla presente legge.

2. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dell'articolo 7 e del

comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.

(È approvato).

Gli onorevoli Portatadino, Bassanini, Motetta, Soave e Ciabbari hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 21-bis.

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina).

1. I corsi previsti dall'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13 della medesima legge. Le regioni possono, ove lo ritengano opportuno, affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della legge stessa.

2. Le commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina sono nominate dalle regioni, su proposta dei collegi regionali di cui all'articolo 13 della legge 2 gennaio 1989, n. 6; la valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di cui all'articolo 7, comma 8, della medesima legge 2 gennaio 1989, n. 6.

21. 01.

FRANCO BASSANINI. Nel raccomandare l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 21. 01, vorrei ricordare che circa due anni fa la nostra Commissione ha approvato la legge sull'ordinamento sulle guide alpine.

Tale provvedimento, tuttavia, non viene attualmente applicato a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale la quale ha respinto tutte le eccezioni di incostituzionalità relative alla suddetta legge ad eccezione di due, riguardanti rispettivamente l'organizzazione dei corsi di formazione professionale e gli esami di abilitazione, sostenendo che non può essere esclusa la competenza delle regioni. Inoltre, la legge avrebbe dovuto fornire ade-

guate garanzie circa la composizione delle commissioni preposte agli esami di abilitazione.

Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno adottare per le guide alpine criteri analoghi a quelli introdotti negli articoli precedenti per i maestri di sci, prevedendo che i corsi di formazione siano organizzati dalle regioni con la collaborazione dei collegi regionali delle guide alpine. Inoltre, l'articolo aggiuntivo stabilisce che le regioni possono, ove lo ritengano opportuno, affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 del provvedimento in esame.

Infine, le commissioni di esame dovrebbero essere nominate dalle regioni su proposta dei collegi regionali delle guide alpine, avvalendosi anche della valutazione di una sottocommissione formata da istruttori. In tal modo sarebbe possibile rendere attuabile la legge sulle guide alpine, la quale attualmente non è operante pur essendo stata giudicata sostanzialmente legittima dal punto di vista costituzionale.

Naturalmente, se l'articolo aggiuntivo in questione fosse approvato sarebbe necessario modificare il titolo della legge aggiungendovi la dizione: « e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina ».

PRESIDENTE. Ritengo che anche l'articolo aggiuntivo 20.01 non necessiti di un apposito parere da parte delle Commissioni competenti.

BRUNO FERRARI, Relatore. Esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo 21.01.

FERDINANDO FACCHIANO, Ministro per i beni culturali e ambientali. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Portatadino ed altri 21.01, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Avverto che è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il titolo della legge con il seguente: Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

Tit. 1.

Bassanini, Motetta, Guerzoni,
Soave, Portatadino, Ciabbarri.

BRUNO FERRARI, Relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento Bassanini ed altri Tit. 1.

FERDINANDO FACCHIANO, Ministro per i beni culturali e ambientali. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bassanini ed altri Tit. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SERGIO SOAVE. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in esame, del quale intende sottolineare la valenza positiva nel quadro dell'ordinamento di un'importante professione, soprattutto nell'ambito di una politica di incentivazione delle attività turistiche ed economiche delle nostre valli.

Desidero, inoltre, sottolineare l'analogia del provvedimento in esame con quello relativo all'ordinamento delle guide alpine, con il quale è stato significativamente coordinato a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 21.01.

Infine, vorrei ricordare che era fortemente avvertita l'esigenza di una legge di disciplina della professione di maestro di sci, la cui regolamentazione era stata finora demandata a disposizioni di carattere locale. Si tratta, quindi, di un provvedimento quanto mai opportuno che, anche grazie ad alcune modifiche introdotte, ci ha consentito di venire incontro alle esigenze del CAI e delle guide alpine.

FRANCO BASSANINI. Preannuncio che il gruppo della sinistra indipendente voterà a

favore del provvedimento in esame, con il quale si prende atto che uno dei mestieri più tradizionali ha assunto le caratteristiche di una vera e propria attività professionale che, in quanto tale, aveva bisogno di una regolamentazione fondata sull'autogoverno e sull'autodisciplina delle categorie interessate.

Da questo punto di vista, ritengo che il provvedimento in esame vada incontro alle esigenze di chi vive in montagna; quest'ultima, oltretutto, deve essere considerata come un territorio su cui sviluppare le attività turistiche, analogamente a quanto avviene nelle zone marine.

FRANCESCO CASATI. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo provvedimento, alla cui definizione ha contribuito in maniera importante.

Desidero ringraziare l'onorevole Bruno Ferrari per avere assolto con competenza e con impegno alla funzione di relatore.

PRESIDENTE. Aggiungo alle dichiarazioni di voto favorevole testé enunciate il mio plauso per l'approvazione di questo provvedimento, che esprimo anche a nome dell'onorevole Boniver, presentatrice della proposta di legge n. 4910.

Ritengo che la Commissione abbia risolto con molta efficienza e con molta efficacia un problema che si trascinava da tempo.

Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 5124, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Forte e Margina e Guzzetti ed altri *(Approvata, in un*

testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato) (5124):

Presenti e votanti 30

Maggioranza 16

Hanno votato sì 30

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 4447 e 4910.

Hanno votato sì:

Amalfitano, Arnaboldi, Bassanini, Bordon, Borri, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Del Bue, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Guerzoni, Masini, Matulli, Mensorio, Michelini, Pinto Renda, Portatadino, Sangiorgio, Savino, Seppia, Soave, Tesini e Viti.

Sull'ordine dei lavori.

LUCIANO GUERZONI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Propongo di passare subito alla discussione del disegno di legge sul dottorato di ricerca, che per la verità era iscritto al primo punto dell'ordine del giorno di oggi.

PRESIDENTE. Allo stato delle cose, stiamo cercando il rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, in questo momento assente dalla nostra aula.

LUCIANO GUERZONI. Mi consenta, signor presidente, di sottolineare l'irritualità

di questo modo di procedere, essendosi convenuto, al momento della sospensione della seduta, di riprenderla con il medesimo ordine del giorno. Il Governo — che ne era a conoscenza — ha assicurato la propria disponibilità, ma ora non è presente né con il ministro né con un sottosegretario per l'università e per la ricerca scientifica.

Dobbiamo dunque prendere atto e dichiarare — perché rimanga a verbale — che il provvedimento sul dottorato di ricerca non può essere discusso stasera per la latitanza del Governo, pur essendosi quest'ultimo impegnato — insieme con la Commissione — a procedere oggi nell'esame del medesimo.

PRESIDENTE. Quando siamo stati sconvocati, abbiamo stabilito di riprendere i nostri lavori al termine delle seduta pomeridiana dell'Assemblea. Abbiamo subito cercato di metterci in contatto con il ministro Ruberti, per altro senza successo. D'altra parte, su una materia come quella del dottorato di ricerca è difficile che un rappresentante del Governo diverso da quello competente possa avallare certe decisioni.

Desidero fare presente con molta franchezza che la complessità di tale materia non permette di approvare il relativo provvedimento entro questa seduta (nel corso della quale, oltre tutto, dobbiamo esaminare altri progetti di legge, che potrebbero essere invece approvati con rapidità). Per altro, domani mattina si svolgeranno in Assemblea ulteriori votazioni, che renderanno impossibile una nostra riconvocazione; è, quindi, impensabile una rapida approvazione da parte nostra del disegno di legge sul dottorato di ricerca.

Rimane comunque l'impegno ad iscrivere il provvedimento in questione quanto prima all'ordine del giorno della nostra Commissione.

Discussione della proposta di legge senatori Mancino ed altri: Contributi a favore dell'Istituto Suor Orsola Benin-

casa e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici. Finanziamenti ai sensi della legge 5 giugno 1986, n. 253 (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (5278).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Mancino, Guizzi, Chiaromonte, Gualtieri, Malagodi, Franza, De Vito, Bernardi, Giacobuzzo, Ventre, D'Amelio, Sartori, Pinto, Salerno, Mezzapesa, Nieddu, Azzarà, Coviello e Condorelli: «Contributi a favore dell'Istituto Suor Orsola Benincasa e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici. Finanziamenti ai sensi della legge 5 giugno 1986, n. 253 » già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 novembre 1990.

Avverto che questo provvedimento ha carattere di urgenza in quanto, se non sarà approvato entro il 31 dicembre 1990, perderà i relativi finanziamenti.

L'onorevole Amalfitano ha facoltà di svolgere la relazione.

DOMENICO AMALFITANO, Relatore. Nell'accingermi a svolgere la relazione su questa proposta di legge, desidero prendere le mosse dalla constatazione — poc'anzi fatta dal presidente — dell'urgenza di tale provvedimento, dovuta ad una scadenza imminente che, qualora non fosse rispettata, priverebbe lo stesso di finanziamenti per 2 miliardi e 200 milioni di lire.

Tale urgenza diviene anche elemento che potrebbe permetterci di superare alcune perplessità circa il modo in cui il provvedimento medesimo è stato concepito presso l'altro ramo del Parlamento.

Desidero porre in evidenza il fatto che, in occasione dell'esame della tabella della legge n. 123 da parte di questa Commissione, fu espresso un parere — oltre che un ordine del giorno, signor ministro — tendente ad una sorta di perequazione dei capitoli 1605 e 1606 previsti in quella legge.

Come i colleghi ricordano, il capitolo 1605 è la somma dei contributi relativi agli istituti in tabella, che, nell'ultima stesura, si aggira intorno ai 18 miliardi di lire. Il capitolo 1606, invece, contiene contributi per istituti che non sono in tabella o che possono anche esservi, ma relativamente a progetti che vengano presentati al Ministero.

In quella sede si affermò che sarebbe stata opportuna una maggiore disponibilità sul capitolo 1606, il quale poteva riguardare progetti presentati da istituti a prescindere dalla loro presenza nella tabella. In tal modo sarebbe stato possibile rendere più razionale lo stesso capitolo 1605.

Ritengo che il Senato abbia voluto, in un certo senso, recepire tale indicazione in riferimento ad alcuni contributi concessi a determinati istituti.

Per quanto riguarda, in particolare, l'Istituto Suor Orsola Benincasa, si tratta di un ente morale che, oltre ad avere un'importante funzione nel settore dell'istruzione universitaria, si configura anche come istituto culturale a seguito della notevole attività che esso svolge, in modo particolare nell'Italia meridionale.

Il provvedimento in esame, inoltre, si propone di incrementare il contributo già previsto a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici. In particolare, per l'Istituto Suor Orsola Benincasa si prevede un contributo di 900 milioni per l'anno 1990, mentre per il secondo ente si introduce un incremento di 300 milioni dello stanziamento già previsto a suo favore.

Oltre a tali contributi, il Senato ha incrementato lo stanziamento relativo alla legge n. 253 del 1986 a favore degli archivi degli istituti culturali non statali e degli enti ecclesiastici.

Nella formulazione della legge, il comma 3 dell'articolo 1 avrebbe dovuto formare oggetto di una norma a parte.

Comunque, anche se il cespite da cui viene prelevato il finanziamento dovrebbe essere riservato esclusivamente a quanto previsto dalla legge n. 123, ritengo che, in considerazione del notevole interesse che rivestono gli archivi di molti degli istituti

in questione, sia opportuno prevedere una maggiore appostazione di bilancio tramite la legge n. 253. In tal modo, oltre tutto, si risponderebbe all'esigenza di valorizzare un patrimonio molto rilevante nonché la funzione stessa degli istituti in questione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'entità dei finanziamenti, essa non suscita particolari perplessità, anche se i finanziamenti stessi avrebbero potuto essere inseriti all'interno del capitolo 1606, ossia nell'ambito di contributi straordinari. Ciò che invece lascia perplesso anche il relatore è il fatto che con il provvedimento in esame si inserisca l'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli nella tabella della legge n. 123 del 1980, al di fuori del rispetto della procedura prevista dalla stessa legge.

Con ciò non intendo assolutamente mettere in dubbio che l'Istituto Suor Orsola Benincasa sia degno di essere inserito in quella tabella; desidero soltanto sollevare una questione di principio, anche se mi rendo conto che la previsione legislativa al nostro esame non può essere vanificata.

Comunque, dal momento che il contributo concesso può avere soltanto cadenza annuale, si dovrà valutare il modo attraverso cui garantire la corresponsione del contributo stesso nei prossimi anni. A rigor di logica, quindi, entrambi i contributi previsti avrebbero dovuto più opportunamente trovare posto nella legge n. 123 e nel capitolo 1606. Questa sarebbe stata, infatti, una procedura più coerente.

Si tratta di una questione che il relatore non poteva fare a meno di sollevare anche se in termini esclusivamente formali e non sostanziali. Nonostante ciò, comunque, non intendo mettere in dubbio la necessità di erogare i finanziamenti previsti agli istituti in questione.

Pertanto, al fine di evitare che i finanziamenti stessi vadano perduti, invito i colleghi ad approvare sollecitamente il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

LUCIANO GUERZONI. Desidero sollevare alcune riserve circa la legittimità del provvedimento in questione.

Preannuncio fin d'ora, pertanto, che qualora si dovesse arrivare alla votazione finale del provvedimento, chiederò una verifica della sua regolarità, anche perché il provvedimento stesso comporta, a nostro avviso, notevoli dubbi dal punto di vista della sua legittimità.

D'altronde, lo stesso relatore ha parlato di perplessità. E quando udiamo il relatore di un progetto di legge in seconda lettura parlare di perplessità, abbiamo tutti sufficiente dimestichezza con il linguaggio parlamentare per capire che si tratta di qualcosa di più della perplessità. Pertanto, a mio parere, si rende necessaria — quanto meno come assunzione di responsabilità da parte della Commissione — una fase di accertamento e d'indagine sul contenuto e sulle procedure di questa proposta di legge, la quale, all'articolo 1, contiene una norma per cui un'istituzione culturale viene per legge inserita in una tabella emanata con decreto del Presidente della Repubblica. In altre parole, s'interviene con un atto di arbitrio, d'imperio, del legislatore su un atto amministrativo perfetto, compiuto, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e dunque esecutivo, inserendo nella tabella già pubblicata, emanata appunto con decreto del Presidente della Repubblica, un'altra istituzione, con un provvedimento legislativo successivo.

Sono il primo a riconoscere — lo dico con molta schiettezza, perché rimanga a verbale — il valore, il prestigio ed il rigore culturali dell'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici della stessa città. Non è di tali qualità che si sta discutendo, ma di coerenza e di correttezza in politica legislativa.

La legge n. 123 del 1980 prevede una procedura per l'inserimento in tabella, sulla base di un accertamento di carattere amministrativo che viene sottoposto al vaglio del Consiglio nazionale per i beni culturali. Con questo provvedimento si intende rovesciare completamente la logica di quella legge, giacché si mira a fare in

modo che una sola istituzione culturale, per volontà del Parlamento ed in violazione delle prerogative dell'amministrazione dei beni culturali, venga inserita a posteriori nella tabella di cui si tratta.

Credo che un atto del genere non sia mai stato compiuto.

FRANCESCO CASATI. Il Parlamento, però, può farlo.

LUCIANO GUERZONI. Il Parlamento può fare di tutto; può anche compiere degli atti che considererei — a dire poco — indecenti dal punto di vista della correttezza e della trasparenza del processo legislativo!

Abbiamo emanato una legge di carattere generale che prevede una tabella per le istituzioni culturali ammesse al contributo dello Stato. Su tale tabella, abbiamo definito un criterio e dato mandato all'Esecutivo ed alla pubblica amministrazione di seguire una certa procedura per la configurazione della tabella medesima. Pochi mesi or sono, questa è stata sottoposta al nostro parere — seconda la previsione della legge n. 123 del 1980 — ed ha ottenuto il nostro assenso; dopo di che è sbucato fuori questo ulteriore intervento del legislatore, su cui chiedo di conoscere la posizione del Governo, che viene in tale modo spogliato di una procedura della quale è stato investito dal Parlamento stesso!

C'è un altro elemento, che configura, a mio parere, un'illegittimità dal punto di vista sostanziale.

La legge n. 123 del 1980 prevede che, per poter essere incluse nella tabella, le istituzioni culturali debbano avere determinati requisiti.

Mi rivolgo a lei, signor presidente, per sapere perché l'Istituto Suor Orsola Benincasa non è stato incluso tra le istituzioni culturali di cui alla tabella rinnovata pochi mesi fa. Forse esso non possiede i requisiti previsti dalla legge n. 123? Forse non ha presentato la domanda per esservi incluso? O forse vi è qualche altra ragione?

Qual è la natura di quell'istituto? È una natura tale da configurarlo nell'ambito dell'istruzione universitaria? Se così

fosse, esso sarebbe fuori dall'ambito della tabella in oggetto.

Non possiamo emanare una legge di carattere generale e poi farne una speciale per un singolo soggetto, nella quale stabiliamo che per esso non valga ciò che vale per gli altri dello stesso tipo!

Dunque, è facilmente prevedibile un'impugnazione di tale norma, perché essa fa venire meno un principio fondamentale di eguaglianza tra soggetti. L'articolo 3 della Costituzione, infatti, riguarda non soltanto le persone fisiche ma anche quelle giuridiche, per giurisprudenza della Corte costituzionale ormai consolidata.

Con la normativa in esame si tende a determinare una parità tra le istituzioni culturali che devono seguire le procedure di cui alla legge n. 123 del 1980 ed un'istituzione che, invece, è fuori dall'ambito di tale legge. In altri termini, si mira a sospendere l'efficacia di una legge di carattere generale attraverso un provvedimento di carattere speciale.

Riconosco anch'io — lo ripeto — il prestigio ed il valore dell'Istituto Suor Orsola Benincasa; però mi domando quale ne sia la natura giuridica. Se questa è tale da non permettere l'inclusione di quell'Istituto nella tabella della legge n. 123, non possiamo certamente decidere l'inclusione per legge, perché un'eventuale decisione in senso positivo si presterebbe ad un giudizio di illegittimità per violazione palese del principio costituzionale dell'eguaglianza giuridica.

Vi è una figura che non possiamo non tenere presente: quella dell'eccesso di potere legislativo, su cui vi sono sentenze della Corte costituzionale.

Non è che il potere legislativo, in quanto tale, possa fare tutto quanto gli venga in mente. Ed il caso in specie mi sembra proprio da manuale.

Se il Governo intende sostenere l'attività culturale dell'Istituto Suor Orsola Benincasa, la strada è quella — indicata dallo stesso relatore — di ricorrere al capitolo di bilancio 1606, previsto dalla stessa legge n. 123 per le istituzioni culturali che non siano incluse in tabella. Infatti, nella stessa legge n. 123, il legislatore aveva

previsto anche situazioni di istituzioni di sicuro prestigio culturale, le quali però non potessero entrare in tabella in quanto prive di certi requisiti; aveva quindi istituito il capitolo 1606. Se si fosse voluto promuovere e valorizzare l'Istituto Suor Orsola Benincasa — che non sembra, allo stato degli atti, possedere i requisiti per l'inclusione in tabella — non si sarebbe dovuto far altro che utilizzare lo stanziamento di quel capitolo di bilancio.

Perché ciò non è stato fatto, signor ministro? Perché è invalsa un'abitudine che sovverte il contenuto della legge n. 123: quella di utilizzare il capitolo 1606 per duplicare i contributi alle istituzioni incluse in tabella! Questa è una prassi che si segue da anni!

Se un'istituzione culturale riceve 40 miliardi sul capitolo 1605 ed automaticamente acquisisce il diritto ad altri 40 miliardi sul capitolo 1606, è chiaro che quest'ultimo capitolo non può essere utilizzato per quei fini che sono previsti dalla legge n. 123 e che sono stati poc'anzi richiamati dal relatore.

Siamo in presenza di una situazione non sostenibile sul piano della legittimità.

Sempre nell'articolo 1 si legge che l'Istituto Suor Orsola Benincasa è inserito in tabella per il triennio 1990-1992. Si dispone, insomma, una retroattività del provvedimento.

Vi è poi un ulteriore problema che desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi, del relatore e del Governo: mi riferisco, in particolare, al fatto che nel comma 1 dell'articolo 1 si afferma che l'istituto in questione riceve un contributo di lire 900 milioni per il 1990 a valere per il triennio 1990-1992. Ci troviamo, quindi, in presenza di un istituto che in qualche modo viene esonerato dal rispetto della legge n. 123 del 1980, ricevendo un contributo triennale in un'unica soluzione.

Ritengo, pertanto, che si possa configurare in questo caso una fattispecie di eccesso di potere legislativo, dal momento che, in base alla suddetta legge n. 123, i contributi devono essere annuali, mentre con il provvedimento in esame si attribui-

sce un finanziamento di carattere triennale, sia pure erogato in unica soluzione.

A conferma di ciò, vorrei citare il fatto che in occasione dell'esame del provvedimento al Senato, il rappresentante del Ministero del tesoro fece presente tale questione precisando che, a suo avviso, l'intervento avrebbe dovuto decorrere dal 1991.

Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 1 prevede un incremento del contributo a favore dell'Istituto italiano di studi filosofici; si tratta di un'altra istituzione di notevole prestigio, già inclusa nella tabella di cui alla legge n. 123 del 1980. Tuttavia, mi domando per quale ragione sia stata prevista tale tabella nonché i capitoli 1605 e 1606 se poi alcuni istituti, per un'improvvisa e repentina volontà del legislatore, hanno la possibilità di vedere aumentare il proprio contributo ordinario previsto dalla suddetta tabella.

Di fronte a tale situazione, devo anche rilevare che quella al nostro esame mi sembra più una legge a favore di Napoli che non un provvedimento per le istituzioni culturali, anche in considerazione del fatto che i beneficiari del contributo previsto hanno sede proprio in quella città.

Per quanto riguarda il terzo comma dello stesso articolo 1, esso pone un problema di coerenza legislativa, in quanto afferma, in maniera piuttosto « sibillina » che « per le finalità di cui alla legge 5 giugno 1986, n. 253, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per il 1990, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella legge stessa ». A tale riguardo, ritengo che il Parlamento abbia il diritto di sapere in base a quali criteri si sia deciso di autorizzare la suddetta spesa con le modalità indicate.

Oltre tutto, in un provvedimento destinato ai due istituti in questione, compare all'improvviso un comma volto a rifinanziare una specifica disposizione della legge n. 253 del 1986 relativamente agli archivi di privati e di enti ecclesiastici.

La spiegazione di ciò può essere ricercata in quanto è stato affermato, nel corso dell'esame da parte del Senato del provvedimento in questione, nella seduta del 20

novembre 1990, laddove si dichiara: « Con il medesimo emendamento si propone di incrementare il contributo assegnato dalla tabella stessa all'Istituto italiano per gli studi filosofici di 400 milioni e di autorizzare la spesa di 900 milioni per rimpinguare il fondo della legge n. 253 del 1986, volto al finanziamento degli archivi privati di notevole interesse storico; in tal modo potrebbero essere soddisfatte le esigenze delle tre istituzioni culturali L. Sturzo, F. Turati e Gramsci ».

Mi rendo conto che, in prossimità del Natale, possiamo essere in vena di doni. Tuttavia, in questo caso si tratta di regali che il legislatore, per un'esigenza di trasparenza, non può elargire.

Desidero, inoltre, svolgere un'osservazione non meno grave delle precedenti: mi riferisco al fatto che per finanziare questo singolare intervento vengono utilizzati i fondi che il Parlamento aveva accantonato nella legge finanziaria per il 1990 sotto la voce « Revisione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali ». In quell'occasione, quindi, abbiamo deliberato di destinare i fondi in questione a determinati fini. Ora, invece, ci si appropria di quelle risorse per fini diversi dalla revisione della suddetta legge n. 123 (per la quale esistono provvedimenti giacenti presso i due rami del Parlamento, uno dei quali firmato dall'onorevole Amalfitano ed un altro presentato dal gruppo comunista). I fondi stanziati, quindi, vengono utilizzati per altri fini.

In tal modo non intendo mettere in dubbio il fatto che l'Istituto Suor Orsola Benincasa e l'Istituto italiano per gli studi filosofici siano meritevoli dei contributi stanziati. Desidero soltanto rilevare che ciò non giustifica l'utilizzazione in questa sede di risorse accantonate per altri fini, ed in particolare per la revisione della legge n. 123. Mi domando, anzi, se un'operazione del genere sia legittima.

CARMINE MENSORIO. Desidero precisare che non avevo intenzione di prendere la parola in quanto ritenevo che il provvedimento in esame, già approvato dal

Senato, sarebbe stato definitivamente varato in tempi rapidi.

Tuttavia, di fronte alle obiezioni sollevate, avverto l'esigenza di sottolineare il carattere fondamentale delle istituzioni culturali in questione non solo per la città di Napoli, ma per l'intero paese.

Desidero, inoltre, aggiungere qualche chiarimento per dissipare una perplessità manifestata dal relatore e ripresa dal collega Guerzoni il quale ha addirittura configurato l'ipotesi di un eccesso di potere legislativo.

Vorrei, quindi, testimoniare, non certo per spirito campanilistico (anche se sono originario di Napoli), il ruolo fondamentale svolto dai due istituti culturali in questione, la cui attività didattica comporta ingenti oneri finanziari. Ritengo, anzi, che finora questi due istituti siano stati fortemente discriminati in quanto hanno fatto fronte ad un'ingente mole di lavoro senza alcun onere da parte dello Stato.

Se è vero che vi sono stati passaggi non conformi alle corrette procedure legislative, indubbiamente si deve tener conto che purtroppo non potevano essere consentiti ulteriori ritardi, considerando l'urgenza e la necessità di provvedere con un finanziamento immediato per garantire la vita di queste due istituzioni culturali.

Credevo anzi che i colleghi intervenuti, compreso il relatore, avrebbero rilevato la irrisorietà di questo stanziamento, assolutamente esiguo rispetto alle necessità di questi istituti, che hanno svolto un ruolo fondamentale anche rispetto a quelli analoghi esistenti in Italia e all'estero. Proprio adesso che ci avviamo ad un confronto con gli altri paesi europei occorre un salto di qualità anche in materia culturale e, quindi, è necessario venire incontro alle imprescindibili esigenze economiche di meritorie istituzioni come quelle oggetto del disegno di legge al nostro esame.

Non vorrei che ci lasciassimo suggestionare da pregiudizi o che il particolare momento vicino alle festività natalizie ci inducesse a considerare questo contributo come una regalia. Rivolgo ai colleghi l'appello a valutare senza pregiudizi e con

obiettività l'importanza di questo provvedimento legislativo, peraltro già approvato dal Senato, che non può essere « demolito » attraverso una serie di obiezioni riferite alla legislazione vigente, senza tener conto delle impellenti necessità di questi due istituti la cui benemeranza è comprovata da decenni di attività svolta.

FRANCESCO CASATI. Ho ascoltato con molta attenzione la relazione dell'onorevole Amalfitano e l'intervento dell'onorevole Mensorio. Il gruppo della democrazia cristiana condivide le osservazioni del relatore che non ha mancato di rilevare alcune anomalie di forma e di procedura, ma che ha sottolineato il valore di questi organismi ed il loro impegno culturale che giustifica la corresponsione di un adeguato contributo. Come ha detto il relatore, non possiamo non riconoscere l'esistenza di alcune anomalie dal punto di vista formale, ma vi è anche un'urgenza reale di intervenire a favore di questi organismi scientifici, tenendo presente che la non approvazione della legge li priverebbe di contributi essenziali per la loro attività.

Per queste ragioni confermo l'impegno del gruppo democratico cristiano per l'approvazione del provvedimento.

SERGIO SOAVE. Credo si debba uscire da questa finta contrapposizione rispondendo alle giuste obiezioni dell'onorevole Guerzoni. Mi sarei aspettato che l'onorevole Mensorio dicesse se le riteneva o meno fondate, anziché « rilanciare » affermando che questi due istituti meriterebbero un finanziamento almeno doppio rispetto a quello previsto dalla proposta di legge. Se è per questo, posso anche dire che meriterebbero il triplo!

Siamo tutti d'accordo nel dire che vi è un problema da risolvere, ma si deve rispondere ai rilievi avanzati dall'onorevole Guerzoni che mi paiono fondati. Si dice che sarebbe impossibile modificare la legge. Non è vero! Potremmo costituire un comitato ristretto con il compito di risolvere i problemi, convocando la Commissione per domani mattina. C'è il tempo di provvedere. L'importante è approvare una

legge che non si presti ai rilievi mossi dall'onorevole Guerzoni, che non possono essere superati con una osservazione pregiudiziale. Anche l'onorevole Guerzoni si è dichiarato disposto a riconoscere il contributo a questi due istituti. Con tutti i finanziamenti che vengono erogati, figuriamoci se non si ha intenzione di attribuirli a due istituti così meritori! Cerchiamo di trovare una soluzione corretta dal punto di vista della legalità costituzionale.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Dopo aver ascoltato tutti gli interventi, devo precisare il dato incontestabile che il provvedimento in esame è una proposta di legge sottoscritta da tutti i gruppi politici e approvata dal Senato con un consenso unanime, sulla base della considerazione che questi due istituti meritano un contributo straordinario.

Più volte, sia in questa Commissione sia in quella omologa del Senato, ho espresso la convinzione che in materia non è possibile derogare al principio di eguaglianza, osservando che ogni legge speciale ed ogni intervento particolare, sia pure ispirato da nobili finalità, si pongono in contrasto con tale principio. Questo mio appello si è però infranto contro un voto plebiscitario e non ho potuto che prendere atto della volontà unanime dell'altro ramo del Parlamento di concedere a questi autorevoli istituti culturali un contributo finanziario. Perciò, non ho potuto che esprimere l'assenso del Governo, anche perché lo stanziamento previsto dalla proposta di legge verrebbe perso qualora il provvedimento non fosse approvato entro il prossimo 31 dicembre.

Peraltro, nel merito, sono convinto della validità del provvedimento, perché al di là della questione di un ipotetico privilegio nei loro confronti, si tratta di due istituti culturali che svolgono un'attività di indubbia risonanza internazionale.

Quindi, il Governo si opporrebbe alla nomina di un comitato ristretto se questa portasse ad un'ulteriore perdita di tempo; comunque sarebbe a disposizione della Commissione per ogni utile apporto se il lavoro del comitato ristretto servisse per

portare a compimento l'iter della proposta di legge.

Valutando realisticamente la situazione, devo fare presente che, essendo domani l'ultimo giorno utile per l'approvazione del provvedimento, un'eventuale modifica del testo di esso, farebbe certamente perdere il finanziamento previsto per i due istituti culturali in oggetto.

Dunque, il Governo, rispetto a due istituti di grande importanza culturale, che hanno intrapreso notevoli iniziative di carattere internazionale, ha considerato che se in altri casi è stata ammessa una deroga del genere lo stesso si può fare anche per i due istituti, che oltretutto hanno un notevole rilievo internazionale (com'è dimostrato dal fatto che il più grande filosofo hegheliano, Hans George Gadamer, ha ottenuto la cittadinanza napoletana).

A questo punto, non posso che oppormi alla proposta di nominare un comitato ristretto, che potrebbe avere un effetto dilatorio e, quindi, penalizzare i due istituti culturali in questione.

LUCIANO GUERZONI. Non abbiamo mai disposto per legge un inserimento in tabella di questo genere! È un caso che non ha precedenti!

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali ed ambientali*. L'onorevole Guerzoni pone una questione formale forse ineccepibile; ma avrei preferito che egli ne avesse poste di simili anche in altre occasioni, relativamente ad altri provvedimenti sui quali il Governo aveva espresso forti perplessità.

LUCIANO GUERZONI. Su questo punto rivendico una coerenza ineccepibile dacché sono membro di questa Commissione!

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali ed ambientali*. Sono il primo a dare atto all'onorevole Amalfitano dell'esigenza di cambiare questa normativa. Tuttavia i fondi dello Stato sono stati concessi anche ad altri istituti che in materia culturale hanno per lo meno la

stessa incidenza dei due istituti che oggi qualcuno vorrebbe penalizzare!

FRANCESCO CASATI. Signor presidente, desidero rilevare che, seppure vi siano dei problemi, da tutti constatati nel corso della discussione sulle linee generali, che dovrebbero ingenerare nella Commissione alcune perplessità sulle forme adottate per garantire l'erogazione dei contributi a favore dell'Istituto Suor Orsola Benincasa e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, ritengo che unanimemente sia emersa la preoccupazione di non veder perse le risorse finanziarie destinate a questo provvedimento, qualora esso non fosse approvato entro la fine dell'anno.

Chiedo, quindi, ai colleghi di riflettere sulla necessità di cogliere questa occasione, in quanto le questioni poste sono senz'altro superabili!

LUCIANO GUERZONI. Basterebbe modificare l'articolo 1 ed imputare l'onere dei 2.200 milioni di lire a carico del capitolo 1606.

FRANCESCO CASATI. Nei limiti in cui vi fosse l'esigenza di procedere ad un ulteriore approfondimento delle questioni, potremmo giungere all'approvazione del provvedimento soltanto per non perdere il contributo. Per tale motivo chiedo una pausa di riflessione sino a domani mattina.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è evidente che se la Commissione apportasse delle modifiche alla proposta di legge in esame, essa dovrà tornare al Senato che non sappiamo quando sarà in grado di approvarla definitivamente. Per l'esame del provvedimento è stata adottata una procedura particolarmente accelerata, ma — ripeto — il rischio è quello di perdere gli accantonamenti previsti per il 1990, risorse destinate ad interventi straordinari da tutti riconosciuti giusti ed importanti.

Per tali ragioni accoglierei la proposta di una pausa di riflessione per aggiornare a domani mattina i lavori della Commissione in sede legislativa.

SERGIO SOAVE. Signor presidente, a nome del gruppo comunista suggerisco di prevedere la votazione finale del provvedimento nella giornata di domani.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. L'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli è in serito nella tabella delle istituzioni nella tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, relativa al triennio 1990-1992 — emanata con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1990 e pubblicata dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 1990 — e riceve un contributo, per il 1990, di lire 900 milioni, a valere per il predetto triennio.

2. Il contributo assegnato dalla tabella di cui al comma 1 all'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli è incrementato, per il 1990, di lire 400 milioni.

3. Per le finalità di cui alla legge 5 giugno 1986, n. 253, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per il 1990, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella legge stessa.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. All'istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli è attribuito un contributo straordinario di lire 900 milioni.

2. All'istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli è attribuito un contributo straordinario di lire 400 milioni.

1. 1.

Soave, Bassanini, Arnaboldi.

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Signor presidente, l'eventuale approvazione dell'emendamento 1. 1 potrebbe vanificare la

disponibilità delle risorse già poste a disposizione per il finanziamento del provvedimento in esame. Per tale ragione, esprimo parere contrario.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 1. 1.

FRANCO BASSANINI. Signor presidente, intervenendo per dichiarazione di voto, desidero rilevare che non riesco a comprendere le argomentazioni in ordine all'eventuale indisponibilità delle risorse finanziarie per il provvedimento in esame. L'onorevole Guerzoni, a nome del gruppo della sinistra indipendente, ha già avuto modo di rilevare come sia impossibile approvare un provvedimento così viziato che suscita tutte le perplessità emerse nel corso della discussione. Ritengo che la procedura adottata porti questo ramo del Parlamento ad essere « preso per il collo ».

Se invece l'obiezione attiene alle modalità di copertura previste dall'articolo 2, il nostro emendamento sostitutivo è perfettamente compatibile con le altre parti del provvedimento. Proponiamo, infatti, di sostituire le previsioni di cui ai commi 1 e 2 con un contributo straordinario, in modo tale da evitare che l'Istituto Suor Orsola Benincasa sia inserito in via definitiva nella tabella della legge n. 123 del 1980.

Nello stesso tempo, si utilizzano, per finanziare il provvedimento, le disponibilità iscritte al capitolo 6856 del fondo globale, alla voce « Revisione della legge n. 123 del 1980 ».

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Vorrei comprendere meglio l'eventualità di utilizzare il capitolo cui si è fatto riferimento per l'erogazione di un contributo straordinario.

FRANCO BASSANINI. Come il ministro certamente sa, la maggior parte delle leggi utilizzano voci di fondo globale in difformità dalla loro destinazione originaria, tanto che da più parti si è proposto di modificare la legge sulla contabilità dello

Stato, prevedendo che le voci di fondo globale siano utilizzabili soltanto per le finalità specificate nel bilancio. Ciò, infatti, attualmente non avviene.

Ribadisco, in conclusione, che il contenuto dell'emendamento 1. 1 è perfettamente compatibile con la copertura finanziaria prevista nell'articolo 2.

RODOLFO CARELLI. È necessario, a mio avviso, evitare che i finanziamenti previsti dalla proposta di legge in esame vadano perduti.

Comprendo, naturalmente, la preoccupazione di chi vuole evitare che il legislatore possa, con una sorta di colpo di mano, sottrarre l'erogazione di contributi ad un esame di merito.

Tuttavia, posso preannunciare fin d'ora che il gruppo della democrazia cristiana è disponibile a firmare già nella mattinata di domani una proposta di legge (alla quale dovrebbe essere conferito il carattere di urgenza) in cui si preveda che gli enti inclusi nella tabella in questione siano soggetti ad una revisione, in base alla quale possono essere successivamente esclusi dalla tabella stessa.

LUCIANO GUERZONI. Ritengo che, se vi fosse stata la volontà di agire in maniera formalmente corretta, sarebbe stato possibile farlo. Infatti, introducendo la modifica proposta dall'emendamento in esame si sarebbe trovata una soluzione accettabile.

Tuttavia, se non si ritiene opportuno agire in tal modo, non possiamo accettare che ci venga attribuita la responsabilità di una eventuale mancata approvazione del provvedimento in esame.

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Confermo parere contrario all'emendamento Soave ed altri 1. 1.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Soave ed altri 1. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 2.200 milioni per il 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Revisione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Come stabilito in precedenza, le dichiarazioni di voto e la votazione finale del provvedimento sono rinviata ad altra seduta che avrà luogo al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea di domani.

Discussione del disegno di legge: Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (5279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Mi-

sure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332 », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 novembre 1990.

Avverto che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere sul disegno di legge n. 5279 e che il presidente della stessa Commissione bilancio mi ha comunicato la difficoltà di una sua espressione entro la giornata di domani.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Insisto sulla necessità di calendarizzare il provvedimento anche nella seduta di domani, nell'ipotesi in cui possano essere espressi tutti i prescritti pareri.

PRESIDENTE. Ritengo che in effetti il disegno di legge n. 5279 possa essere iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 22,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 4 febbraio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO